FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Dal 1° aprile 2015, indicazioni di origine per carni di maiale, pecora, capra e pollo

Regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013 **della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.**
(G.U.U.E. L 335 del 14 dicembre 2013)

Come noto, l'art. 26/2 del regolamento UE 1169/2011 concernente le informazioni sugli alimenti ai consumatori, oltre a confermare l'obbligo dell'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, ha introdotto lo stesso obbligo per le carni dei codici della Nomenclatura combinata (Nc) elencati all'allegato XI e riportati nella *tabella 1*.
Al momento della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta comunitaria, l'applicazione di tale norma veniva ancorata ad atti di esecuzione che la Commissione era tenuta ad adottare entro il 13 dicembre 2013, previa valutazioni d'impatto che avrebbe dovuto prendere, tra l'altro, in considerazione le opzioni sulle modalità di espressione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:

- luogo di nascita;
- luogo di allevamento;
- luogo di macellazione.

Con il provvedimento in esame l'obbligo di indicazione dell'origine delle carni suine, ovine, caprine e di volatile sono finalmente dettagliate e diverranno operative dal 1° aprile 2015.
Il sistema prescelto segue, grosso modo, il modello previsto per l'etichettatura delle carni bovine dal reg. CE 1760/2000 che, come si ricorderà, in seguito all'allarme Bse sono state oggetto di specifica regolamentazione a livello comunitario, che si basa su un sistema di identificazione e registrazione dell'animale volto a garantirne la tracciabilità in ogni momento e fase della sua vita.
Rimangono ancora prive dell'obbligo di indica-

Tabella 1
Elenco delle carni dei codici della Nomenclatura combinata (Nc) riportato nell'allegato XI del regolamento UE 1169/2011

CODICI NC (NOMENCLATURA COMBINATA 2010)	DESCRIZIONE
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate.
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate.
Ex 0207	Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105.

zione dell'origine le carni di cavallo, di piccoli animali quali il coniglio e la selvaggina, così come i prodotti trasformati, ad esempio a base di carne suina, quali il prosciutto, che non rientrano nei codici doganali sopra indicati.
In base al provvedimento in esame, l'etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- allevamento:
  a) il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come "allevato in: (nome dello Stato membro o del Paese terzo)", conformemente ai criteri seguenti:
  i) per la specie suina:
  - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi;
  - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l'allevamento dopo che l'animale ha raggiunto i 30 kg;
  - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento;
  ii) per la specie ovina e caprina:
  - il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento;
  iii) per i volatili:
  - il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno un mese o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento dopo che l'animale è stato immesso all'ingrasso.
  Qualora il periodo di allevamento previsto dalla norma non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei Paesi terzi in cui l'animale è stato allevato, l'indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da "Allevato in: vari Stati membri dell'UE" o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell'Unione, da "Allevati in: vari Paesi extra UE" o "Allevati in: vari Paesi dell'UE e Paesi extra UE".
  Tuttavia, qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei Paesi terzi in cui l'animale è stato allevato, l'indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da "Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei Paesi terzi in cui l'animale è stato allevato)" se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'animale è stato allevato in tali Stati membri o Paesi terzi.
- macellazione:
  b) il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come "Macellato in: (nome dello Stato membro o del Paese terzo)";
  Le indicazioni relative al Paese di allevamento e macellazione possono essere sostituite dall'indicazione "Origine: (nome dello Stato membro o del Paese terzo)" se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o Paese terzo.
- codice partita:
  c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. Per "partita" si intendono le carni, di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato XI del regolamento UE 1169/2011, ottenute da un'unica specie, con o senza osso, anche tagliate o macinate, sezionate, macinate o condizionate assieme o in circostanze praticamente identiche.
  Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l'etichetta indica:
  - per ciascuna specie, l'elenco dei relativi Stati membri o Paesi terzi;

- il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
  Sono previste deroghe per le carni provenienti da Paesi terzi nonché per quelle macinate e rifilature.
- carni macinate e rifilature: in relazione a quest'ultima categoria di prodotti, in deroga alle prescritte modalità di indicazione del Paese di allevamento e macellazione, può essere utilizzata l'indicazione "Origine: UE", qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri.
- carni provenienti da Paesi terzi: l'etichetta delle carni, importate per immissione sul mercato dell'Unione e per le quali le informazioni circa il luogo di allevamento non sono disponibili, deve contenere l'indicazione "Allevato in: non UE" e "Macellato in: (nome del Paese terzo in cui l'animale è stato macellato)".

Olio di oliva, più informazioni ai consumatori

Regolamento di esecuzione UE 1335/2013
della Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione UE 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
(G.U.U.E. L 335 del 14 dicembre 2013)

Con il regolamento di esecuzione UE 1335/2013 sono introdotte rilevanti novità in materia di etichettatura degli oli di oliva, con conseguente modifica del regolamento UE 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Nello specifico:

- il nuovo regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori prevede, all'art. 25, che, per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate. Nel comparto degli oli di oliva numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la luce ed il calore hanno effetti negativi sull'evoluzione della qualità degli oli e, pertanto, è inserito, nel *corpus* del regolamento UE 29/2012 un inedito art. 4 *bis*, in virtù del quale «per gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta";
- al fine di garantire l'effettiva informazione del consumatore sono inoltre previste regole concernenti la leggibilità e concentrazione delle informazioni rilevanti nel campo visivo principale, ovvero, il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare.
  Ai sensi del nuovo art. 4 *ter* del reg. UE 29/2012, la denominazione legale di vendita, l'informazione descrittiva della categoria nonché la designazione dell'origine devono essere raggruppate nel campo visivo principale, sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo;
- per permettere al consumatore di assicurarsi della freschezza del prodotto, occorre prevedere che l'indicazione facoltativa della campagna di raccolta possa figurare sull'etichetta soltanto nel caso in cui il 100 % del contenuto dell'imballaggio provenga da tale raccolta;
- altra rilevante novità concerne la riformulazione del testo dell'art. 6/2, primo comma, del reg. UE 29/2012, che prevede, eccezion fatta per il tonno e le sardine all'olio di oliva, l'obbligo di far seguire la denominazione di vendita di un prodotto alimentare dalla indicazione della percentuale di olio di oliva nel caso in cui la presenza dello stesso sia evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici. La nuova formulazione della norma, a scopo di semplificazione, prevedere che l'etichettatura dei prodotti alimentari conservati esclusivamente nell'olio d'oliva (non solo, pertanto, tonno e sardine) non debba più indicare la percentuale d'olio aggiunta in relazione

Tabella 2
Vecchia e nuova formulazione dell'art. 6, paragrafo 2, comma 1, del regolamento UE 29/2012

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
Eccezion fatta per il tonno all'olio di oliva di cui al regolamento CEE 1536/92 del Consiglio e per le sardine all'olio di oliva di cui al regolamento CEE 2136/89 del Consiglio, se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.	Ad eccezione dei prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente nell'olio d'oliva, in particolare i prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio CEE 1536/92 e CEE 2136/89, se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

al peso netto totale del prodotto alimentare, come riportato nella *tabella 2*.

Il regolamento di esecuzione UE 1335/2013 si applica dal 13 dicembre 2014. I prodotti conformi alle disposizioni del regolamento di esecuzione UE 29/2012 che sono stati fabbricati ed etichettati nell'Unione o importati nell'Unione e immessi in libera circolazione prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Aromatizzanti di affumicatura

Regolamento di esecuzione UE 1321/2013
della Commissione del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati
(G.U.U.E. L 333 del 12 dicembre 2013)

Con il regolamento di esecuzione UE 1321/2013 è stilato un primo elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati, destinati ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati.
Come previsto dall'art. 6 del regolamento CE 2065/2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, l'elenco fornisce per ciascun prodotto primario autorizzato:

- un codice univoco del prodotto medesimo;
- la denominazione del prodotto;
- il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- una descrizione ed una caratterizzazione chiare del prodotto;
- le condizioni di impiego in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari;
- la data a decorrere dalla quale il prodotto è autorizzato.

Si precisa che, ai fini del presente regolamento, occorre fare riferimento alle categorie alimentari indicate nell'allegato II del regolamento CE 1333/2008 relativo agli additivi alimentari.
Le autorizzazioni sono valide per un periodo di dieci anni, rinnovabile conformemente all'articolo 12 del regolamento CE 2065/2003.
Quando gli aromatizzanti di affumicatura autorizzati sono utilizzati nei o sui prodotti alimentari, il loro impiego dovrà essere conforme alle condizioni d'impiego, compresi i livelli massimi, stabilite nell'allegato del regolamento e, se utilizzati in combinazione, i singoli livelli dovranno essere ridotti proporzionalmente.
In virtù del cosiddetto "principio del riporto", applicabile in materia di additivi, un aromatizzante di affumicatura autorizzato può, a meno che non sia soggetto ad ulteriori restrizioni, essere presente nei prodotti alimentari, non perché aggiunto direttamente, ma perché trasferito da un ingrediente nel quale esso era consentito, a condizione che il suo tenore nel prodotto alimentare finale non superi quello che si sarebbe ottenuto utilizzando l'ingrediente in condizioni tecnologiche appropriate e seguendo le buone prassi di fabbricazione.